

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1253

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **MANFREDI GIUSEPPE**

Presentata il 10 gennaio 1980

Norme in materia di elezione alla carica di consigliere comunale per il personale e gli addetti al servizio sanitario nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a rimuovere le cause di ineleggibilità a consigliere comunale (previste dall'articolo 15, n. 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570) per i quasi 600 mila dipendenti delle Unità sanitarie locali che si vedrebbero altrimenti privati del legittimo diritto di elettorato passivo: e la presente proposta tende a rimuovere, pur con certe limitazioni di incompatibilità, i motivi di ineleggibilità proprio in vista delle imminenti elezioni amministrative.

Non sfugge al presentatore della presente proposta di legge che il problema della revisione dei criteri che stabiliscono la ineleggibilità e l'incompatibilità non andrebbe circoscritto unicamente al personale e agli addetti al servizio sanitario nazionale, ma andrebbe esteso — e a livello non solo di elezioni comunali ma anche provinciali e regionali — anche agli amministratori e ai dipendenti degli enti co-

siddetti « strumentali » del comune, della provincia e della regione, e persino ai dipendenti stessi degli enti locali. E ciò per la semplice, da tutti verificata, considerazione di fondo che le norme che regolano la delicata materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità risalgono assai indietro nel tempo: infatti sia il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, che all'articolo 15 coordina (non per delega legislativa) l'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, e l'articolo 6 della legge 23 marzo 1956, n. 136, sia la più recente legge 17 febbraio 1968, n. 108, che all'articolo 5 detta norme concernenti le ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, non fanno altro che riprendere le norme, sommariamente modificate subito dopo la guerra per adeguarle al nuovo regime democratico, risalenti al periodo prefascista, quando la natura e le funzioni dei comuni e delle pro-

vince erano notevolmente meno estesi di quanto lo sono tuttora (basta pensare a tutto il rilevante trasferimento di compiti e funzioni operato dalla legge delega 22 luglio 1975, n. 382, e dei relativi decreti di attuazione).

Nessuno può quindi minimamente contestare che siano avvenuti profondi mutamenti nel numero e nella qualità delle funzioni istituzionali degli Enti locali, anche soprattutto in seguito all'attuazione dello istituto regionale che perlopiù ha delegato ai comuni funzioni e competenze nei più svariati campi (della politica scolastica, assistenziale, sanitaria, agricola eccetera); mentre i modi di operare dei comuni e delle province si sono sempre più avvalsi della costituzione di aziende municipalizzate, di società e di Enti a partecipazione mista (pubblica e privata), di rapporti sempre più intensi con il sistema creditizio e bancario.

Ma basta addentrarsi nel *mare magnum* delle situazioni concrete originate dalla presente complessa realtà politico-amministrativa, per rendersi conto come il pur necessario, indispensabile riesame di tutta questa materia deve essere sottratto, per la sua delicatezza, per i problemi etico-politici che solleva, alle approssimazioni e alle conclusioni affrettate che possono essere determinate dall'urgenza di una scadenza elettorale, ma deve invece essere sottoposto ad una analisi articolata e approfondita, senza l'assillo di scadenze immediate: l'affrontare, come si fa con la presente proposta di legge, la situazione, del tutto particolare, del personale e degli addetti al servizio sanitario nazionale, deve essere considerato come un impegno, un avvio sostanziale ad affrontare e risolvere tempestivamente tutta la complessa materia delle ineleggibilità e incompatibilità.

Conforta la presentazione della presente proposta di legge la considerazione che la disciplina delle ineleggibilità alle cariche di consigliere comunale, provinciale, e successivamente di consigliere regionale, è stata motivo di considerazioni critiche da più parti espresse, e in modo particolare dalla Corte Costituzionale con le sentenze

n. 42 del 1961, n. 46 del 20 marzo 1969 e nn. 58 e 66 del 1972, nonché dalla Corte di Cassazione con le sentenze del 12 marzo 1973, n. 684, e del 10 aprile 1973, n. 1081 (queste ultime hanno escluso la ineleggibilità per i dipendenti che non svolgono mansioni dirigenziali e che comunque siano estranei rispetto ad un effettivo potere decisionale e di rappresentanza esterna dell'Ente; anche se non mancano sentenze che hanno dato delle norme di ineleggibilità sancite dall'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, una interpretazione rigida e restrittiva).

Proprio per adeguarsi alle sentenze più evolute della giurisprudenza e nel contempo per chiarire la situazione in un settore, quello del servizio sanitario nazionale, in cui macroscopicamente viene ad essere limitato dalla presente anacronistica legislazione il diritto all'elettorato passivo, la presente proposta di legge all'articolo 1 sancisce la eleggibilità del personale e degli addetti alle Unità sanitarie locali alle cariche comunali (la competenza regionale in questo settore è puramente formale e marginale per cui non si ravvisano motivi di incompatibilità né tanto meno di ineleggibilità per quanto riguarda la Regione da parte del personale e degli addetti del servizio sanitario nazionale).

All'articolo 2 la presente proposta di legge stabilisce alcune incompatibilità che si evidenziano da sole, poiché tendono ad escludere ogni sospetto di controllo - controllato: infatti, il consigliere comunale, dipendente dall'Unità sanitaria locale del comune o dei comuni che costituiscono le predette Unità, se eletto da un lato presidente o componente del comitato di gestione dell'USL e dall'altro sindaco o assessore comunale, diventa incompatibile, se non entra in aspettativa.

Infine l'articolo 3 tende a una giusta cautela, a una più sicura garanzia affinché la incompatibilità di cui sopra sia effettivamente rimossa (si sa, per esperienza, a quale contenzioso abbiano dato origine i motivi di incompatibilità).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli iscritti nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle Unità sanitarie locali, sono eleggibili alla carica di consigliere comunale.

ART. 2.

La carica di consigliere comunale è compatibile con la qualifica di addetto ai servizi, presidi e strutture delle Unità sanitarie locali.

Le cariche di sindaco, di assessore comunale, di presidente e di componente del comitato di gestione delle Unità sanitarie locali del comune o dei comuni che costituiscono la predetta Unità sanitaria locale sono incompatibili con la qualifica di addetto ai servizi, presidi ed uffici delle rispettive Unità sanitarie locali.

In tal caso si applicano le norme sull'aspettativa in vigore per i dipendenti dello Stato.

ART. 3.

Gli eletti e i nominati alle cariche di cui al precedente articolo 2, in caso di incompatibilità ai sensi dell'articolo stesso, decadono dalle cariche qualora entro trenta giorni non risultino in aspettativa.